

N. 00917/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 02098/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2098 del 2009, proposto da:  
R.S. Costruzioni Generali S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.  
Alessandro Calegari, Francesco Campanile, Nicola Creuso, con  
domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, I comma  
del DLgs n. 104/2010;

***contro***

Comune di Altavilla Vicentina in Persona del Sindaco P.T.,  
rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli, Franco  
Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-  
Mestre, via Cavallotti, 22; Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti  
Pubblici di Lavori Servizi e Fornitura, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

***nei confronti di***

Delta Scavi S.n.c. di Frison Diego;

***per l'annullamento***

della nota prot. n. 15594 in data 16.9.2009 del Comune di Altavilla con cui è stata comunicata, a seguito del parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 75/09, l'esclusione della società ricorrente dalla gara avente ad oggetto "lavori di collegamento ciclopedonale tra via San Marco e via Dante: 3^ tratto"; dell'allegato verbale n. 4 relativo alla seduta pubblica del 14.9.2009; del precitato parere n. 75 del 9.7.2009 (PREC 33/09/L) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; della comunicazione in data 28.9.2009 prot. n. 55827 della predetta Autorità per la Vigilanza (doc. 4), della relativa annotazione a carico dell'impresa ricorrente nonché della segnalazione del Comune di Altavilla Vicentina citata nella predetta comunicazione dell'Autorità; nonché di ogni atto annesso, connesso e presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Altavilla Vicentina in Persona del Sindaco P.T. e di Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Fornitura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

considerato

che sussistono i presupposti di legge per la definizione del giudizio con decisione succintamente motivata ai sensi del combinato disposto dagli artt. 120, X comma e 74 del codice del processo amministrativo;

che la presente controversia attiene all'obbligo o meno del concorrente ad una gara d'appalto - ove la lex specialis richiedeva di attestare le condanne penali riportate, ivi comprese quelle oggetto di non menzione - di dichiarare anche le condanne subite per reati formalmente estinti e per reati depenalizzati;

che nel caso di specie, in esito alle verifiche effettuate dalla stazione appaltante, era emersa la mancata dichiarazione, da parte del legale rappresentante della società ricorrente, di due sentenze di condanna riguardanti, rispettivamente, il legale rappresentante stesso (Luca Rizzo) e un direttore tecnico (Bruno Sguotti) cessato nel triennio precedente, di cui la prima per un reato (falsità ideologica in atto pubblico) dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445, II comma cpp con ordinanza 6.6.2008 del GIP di Padova, ed il secondo (violazione al TU delle norme sulla circolazione stradale) oggetto di depenalizzazione;

che, come risulta dal costante orientamento giurisprudenziale, nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti pubblici i reati commessi in passato dal partecipante e dichiarati estinti dalla

competente Autorità giudiziaria sono ininfluenti in sede di valutazione della sua moralità professionale e non devono essere dichiarati (cfr., per tutte, CdS, V, 19.11.2009 n. 7257);

che analogo principio va affermato in relazione ai reati oggetto di depenalizzazione, essendo assorbente la circostanza che si tratta di vicende la cui rilevanza penale è stata esclusa ora per allora (in base al principio del favor rei) da altrettanti provvedimenti legislativi: il che, appunto, esclude in radice che tali vicende possano essere validamente considerate ai fini di un'esclusione, la quale, viceversa, postula l'attuale ascrivibilità al concorrente di condotte tuttora penalmente rilevanti (cfr. per tutte, CdS, V, 23.7.2009 n. 4594; TAR Veneto, I, 18.9.2009 n. 2415);

che, peraltro, la lex specialis di gara imponeva di dichiarare soltanto le sentenze di condanna all'epoca efficaci, comprese quelle per le quali il soggetto aveva beneficiato della non menzione: non, dunque, anche quelle – in disparte, comunque, l'irragionevolezza di una siffatta prescrizione - divenute prive di effetti in quanto il sotteso reato era stato oggetto di riabilitazione, di estinzione o di depenalizzazione;

che, ciò stante, il ricorso è fondato e va accolto;

che le spese possono essere compensate in ragione del contenuto della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)